



COMUNE DI MOIMACCO

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2025
N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIC PUNTUALE, PREZZIARIO PER I SERVIZI AUSILIARI E SUPPLEMENTARI (MANIFESTAZIONI ED EVENTI) PER L'ANNO 2025.

L'anno 2025, il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 19:11 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
dott. Basaldella Enrico	Sindaco	Presente
Basaldella Rodolfo	Consigliere	Presente
Bassetti Franca	Consigliere	Presente
Bevilacqua Paolo	Consigliere	Presente
Causero Tiziano	Consigliere	Presente
Cotterli Ada	Consigliere	Presente
De Puppi Caterina	Consigliere	Assente
Fanna Marco	Consigliere	Presente
Ferro Laura	Consigliere	Presente
Grosso Gabriele	Consigliere	Presente
Lavarone Roberto	Consigliere	Presente
Rosati Alberto	Consigliere	Presente
Simoncig Davide	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Stanig dott.ssa Eva.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella dott. Enrico nella sua qualità di Sindaco, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIC PUNTUALE, PREZZIARIO PER I SERVIZI AUSILIARI E SUPPLEMENTARI (MANIFESTAZIONI ED EVENTI) PER L'ANNO 2025.

Proposta di delibera del Consiglio Comunale

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 14 comma 31 della L.R. 27/2012 che prevede che "Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:
 - deliberati dopo l'approvazione del bilancio;
 - deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

DATO ATTO che ai sensi del DL 228/2021 convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della TARIC puntuale entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

STABILITO che:

- a norma del comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- la pubblicazione dei regolamenti e delle deliberazioni nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997;
- la trasmissione degli atti deve avvenire esclusivamente per via telematica;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli Orientale n. 18 del 21/11/2022 è stato deliberato che dal 1° gennaio 2023 le funzioni del servizio tributi sono esercitate dalla C.F.O. per conto di tutti i Comuni aderenti alla stessa;
- che nella seduta del 28 novembre 2022, con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 si è disposto il passaggio alla gestione associata dei servizi tributari tramite la Comunità del Friuli Orientale a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/05/2022 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva;

CONSIDERATO che il Comune di Moimacco ha aderito al progetto di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, gestito in forma associata con altri Comuni, che si caratterizza per la raccolta porta a porta dei rifiuti prodotti dall'utenza domestica e per parte dei rifiuti prodotti dall'utenza non domestica, utilizzando contenitori con misurazione volumetrica dei rifiuti prodotti e tariffazione puntuale;

PRESO ATTO che le linee guida per l'applicazione della nuova tariffa, approvate dal Ministero delle finanze prevedono anche l'ipotesi che la misurazione del rifiuto prodotto possa essere effettuata anche attraverso un sistema volumetrico;

CONSIDERATO che la struttura della tariffa è descritta nel Regolamento sopra richiamato e che gli elementi di riferimento per il calcolo della tariffa sono:

A) per le utenze domestiche:

- componente base,

numero degli occupanti l'abitazione;

- componente puntuale:

secco residuo: numero di sacchetti assegnati, tenuto conto della volumetria minima assegnata (700 litri e 350 litri per le abitazioni a disposizione), ed acquisto della parte eccedente;

frazione organica, importo annuo addebitato agli utenti che utilizzano il servizio pubblico per la raccolta della frazione organica in funzione dei componenti i nuclei familiari; le utenze che praticano il compostaggio non utilizzando il servizio di asporto dell'organico non sono tenute al pagamento del canone;

B) per le utenze non domestiche:

- componente base dovuta in funzione della categoria economica, della destinazione d'uso e distinti per scaglioni dimensionali (n. 13);

- componente puntuale:

secco residuo: numero di sacchi o contenitori assegnati, tenuto conto del volume minimo ed acquisto per la parte eccedente;

frazione organica: importo annuo addebitato in funzione dei volumi delle attrezzature in dotazione ed acquisto per la parte eccedente;

CONSIDERATO che per la gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni ed eventi di cui all'art. 17 del vigente regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva, per una migliore qualità del servizio pubblico e nell'intento di agevolare l'utenza, saranno attivati su richiesta dell'utenza stessa, servizi dedicati per i quali vengono stabilite tariffe speciali per singola tipologia di servizio, tenendo conto dei costi direttamente riferibili al singolo servizio;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 158/1999 che dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che gli introiti della tariffa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi di rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

DATO ATTO che la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2025, calcolata dal gestore sulla base della stima della produzione dei rifiuti rilevata tramite il sistema di raccolta puntuale avviene per il 65% alle utenze domestiche e del 35% per le utenze non domestiche per la componente base;

CONSIDERATO che:

- la L.R. 5/2016 ha previsto la costituzione dell'AUSIR (Autorità Unica Servizio Idrico e Rifiuti) dal 1/1/2017 con operatività dalla data di nomina del direttore generale effettuata il 17/01/2018;
- l'art. 22 c. 1 della LR 5/2016 prevede che "Le aliquote delle prestazioni patrimoniali sono definite, per il territorio di competenza, da ciascun Comune e a copertura degli oneri derivanti dal piano economico-finanziario approvato dall'AUSIR ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b)";

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente):

- n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- n. 363/2021, che approva il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

PRESO ATTO delle modifiche all'erogazione del servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 116 del 03/09/2020 e della delibera 18 gennaio 2022 15/2022/R/Rif di ARERA (Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle sopracitate deliberazioni, l'AUSIR (Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti), costituita in attuazione alla L.R. 5/2016, con nota prot. 0001318/P del 09/04/2025 ha comunicato che l'Assemblea regionale d'Ambito con la deliberazione n. 9 del 09/04/2025, rubricata "Revisione straordinaria infra-periodo dei piani economici-finanziari 2025 del bacino di gestione di A&T2000 Spa: formulazione dell'istanza ex art. 85 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif e s.m.i." ha validato i PEF 2025 per i singoli Comuni serviti dalla Società A&T2000 S.p.a.;

ESAMINATO il Piano Economico e Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2025 riferito al Comune di Moimacco, come approvato dall'Assemblea regionale d'Ambito con la deliberazione n. 9 del 09/04/2025, riportante un costo complessivo da coprire con il gettito derivante dalle utenze che utilizzano il servizio pari a € 193.474,00 (IVA e TEFA escluse);

ATTESO che il PEF per l'anno 2025, relativo alla gestione del Comune di Moimacco è stato elaborato da AUSIR fissando il parametro del limite alla crescita tariffaria al 9,60% rispetto al PEF dell'anno precedente;

PRESO ATTO che tale elaborazione evidenzia che l'insieme dei costi riconosciuti sull'anno 2023 e dei costi previsionali per l'anno 2025 può essere riconosciuto senza ricorrere allo sfioramento del PRICE-CAP;

RITENUTO di recepire il PEF 2025 (Allegato A), così come trasmesso dall'AUSIR con la nota protocollo n. 0001318/P del 09/04/2025, inclusa la relativa relazione di accompagnamento;

VISTA la proposta tariffaria elaborata dal gestore del servizio rifiuti A&T2000 Spa (Allegato B) per l'anno 2025, pervenuta al Comune in data 14/04/2025, distinta fra utenze domestiche e utenze non domestiche ed articolata tra componente base (a sua volta suddivisa tra oneri di sistema ed oneri aggiuntivi) e componente puntuale (a sua volta suddivisa tra gestione della frazione secca e della frazione organica);

VISTO, altresì, i prezziari dei "Servizi ausiliari su richiesta dell'utenza" e "Servizi supplementari su richiesta dell'utenza - manifestazioni ed eventi" da coprire interamente con le tariffe applicate agli utenti richiedenti il servizio stesso (Allegati C e D);

RITENUTO quindi di approvare:

- le tariffe 2025 sulla base della mappa tariffaria (Allegato B);
- le tariffe per i "servizi ausiliari su richiesta dell'utenza" (Allegato C) e le tariffe per i "Servizi supplementari su richiesta dell'utenza - manifestazioni ed eventi" (Allegato D), precisando che entrambi i servizi non rientrano nei costi coperti con le tariffe approvate con il presente atto e contenute nell'allegato B);

DATO ATTO che per le utenze domestiche e non domestiche è istituito un servizio integrativo di raccolta porta a porta dei pannoloni/pannolini, erogato su richiesta dell'utente, conferibili esclusivamente in appositi contenitori forniti dal Gestore, per il quale si prevede l'applicazione di un canone per l'attivazione del servizio, ma il cui costo viene ripartito tra tutte le utenze;

FATTA SALVA l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 nella misura fissata dalla Regione FVG;

RAVVISATA la necessità di adottare il presente atto in considerazione del fatto che la mancata approvazione nei termini di legge comporta l'applicazione delle tariffe approvate per l'anno 2024 anche per il corrente esercizio;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di recepire il PEF regolatorio del Comune di Moimacco per l'anno 2025 come validato dall'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR con deliberazione n. 9 adottata nella seduta del 09/04/2025, (Allegato A) unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e la relativa relazione di accompagnamento;
3. di approvare la mappa tariffaria per l'applicazione della Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva per l'anno 2025 distinta fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche articolata tra componente base (a sua volta suddivisa tra oneri di sistema ed oneri aggiuntivi) e componente puntuale (a sua volta suddivisa tra gestione della frazione secca e della frazione organica), unita alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato B) - per un valore

complessivo pari a € 193.474,00 (I.V.A. e TEFA esclusi) a copertura delle spese relative al servizio gestione rifiuti per l'anno 2025;

4. di stabilire una percentuale di copertura dei costi del servizio di nettezza urbana per il 2025, pari al 100% del costo del servizio;
5. di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, sulle tariffe della TARIC puntuale, si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/92, nella misura percentuale stabilita dalla Regione FVG;
6. di approvare le tariffe per i "Servizi ausiliari su richiesta dell'utenza" (Allegato C) e "Servizi supplementari su richiesta dell'utenza - manifestazioni ed eventi" (Allegato D) per l'anno 2025, come proposti dal gestore del servizio A&T2000, che non rientrano nei costi del servizio coperti con le tariffe approvate con il presente atto;
7. di dare atto che le tariffe previste per servizi ausiliari a richiesta, non ancora attivati alla data odierna, verranno applicate al momento dell'attivazione dei singoli servizi senza bisogno di ulteriori deliberazioni di approvazione;
8. di dare atto che la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani A&T2000 Spa;
9. di dare altresì atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97;
10. di trasmettere il presente provvedimento all'AUSIR e alla società A&T2000 S.p.a.;
11. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTO che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;

RIUNITO l'organo collegiale nelle forme sopra descritte con l'assistenza del segretario comunale in ossequio all'art. 97 TUEL;

VISTO l'art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali;

Sindaco: ci sono degli aumenti comuni a tutti gli enti ed alcuni peculiari di A&T2000 e di Moimacco. I costi dello smaltimento del secco residuo è aumentato sensibilmente per tutti i gestori; contestualmente si è ridotto l'introito dalla vendita del materiale secondario.

L'anno scorso, invece, A&T 2000 ha deciso di contenere gli aumenti al 2%, fatto che determinato una situazione di disequilibrio che va a ripercuotersi sul prossimo triennio.

Quanto alla peculiarità di Moimacco, l'aumento è stato determinato dall'utilizzo della ecopiazzola di recente apertura; in particolare la raccolta degli ingombranti ha determinato un aumento del 200%.

Quest'anno ci troviamo di fronte ad un aumento del 20% circa.

DATO ATTO che gli interventi sono registrati su supporto informatico depositato presso la segreteria che costituisce, ex art. 22, L. n. 241/1990 e s.m.i., documentazione a comprova della discussione ai sensi dell'art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale;

UDITA quindi la proposta del Presidente, si procede a votazione sull'argomento in esame.

Procedutosi a votazione nei modi e nelle forme previste dalla legge, si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: 12 unanimità

Voti contrari: -

Astenuti: -

pertanto, in esito alla suddetta votazione

con voti resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

- di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta;
- di dichiarare, vista l'urgenza di procedere, con voti unanimi resi ed accertati con separata votazione (voti favorevoli 12, voti contrari -, astenuti -), il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi art. 1, c. 19, L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARIO CASSISI in data 15 aprile 2025.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA MARIACRISTINA VIRGILIO in data 16 aprile 2025.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Basaldella dott. Enrico

Il Segretario
F.to Stanig dott.ssa Eva

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 28/04/2025 al 13/05/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Moimacco, lì 28/04/2025

La Responsabile della Pubblicazione
F.to dott.ssa Martina Nobile

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/04/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 28/04/2025

La Responsabile dell'esecutività
F.to dott.ssa Martina Nobile

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

La Responsabile del Procedimento
dott.ssa Martina Nobile